



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*I Commissari Straordinari*

CS/LEG/cr

Roma, 9 marzo 2022

**Spett. le  
Consiglio dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili di Roma**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: P.O. n. 63/2022 – Consigliere del Consiglio di Disciplina Territoriale - inapplicabilità del limite del doppio mandato.*

Con il Vostro quesito (prot. C.n.d.c.e.c. n. 2900 del 03.03.2022), si richiede conferma della circostanza che l'aver svolto due mandati consecutivi, quale componente del Consiglio di Disciplina Territoriale, non sia ostativo alla presentazione di un'ulteriore candidatura ai fini della formazione dell'elenco da trasmettere al Presidente del Tribunale per la successiva nomina dei componenti effettivi e dei componenti supplenti del nuovo Consiglio di Disciplina Territoriale. Si osserva al riguardo quanto segue.

Il Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di designazione dei componenti dei Consigli [di Disciplina] territoriali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del DPR 7 agosto 2012, n. 137 approvato dal CN con delibera dell'8 novembre 2012, non prevede alcuna norma ostativa alla presentazione della propria candidatura a componente del Consiglio di Disciplina da parte di chi abbia già ricoperto due volte il ruolo di Consigliere di Disciplina. L'art. 3, comma 8, del Regolamento dispone infatti che "La candidatura deve essere altresì corredata [oltre che dal curriculum vitae previsto dal comma 7], a pena di inammissibilità, dalle seguenti dichiarazioni: Di essere iscritti all'albo da almeno cinque anni; di non avere riportato condanne penali con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione; di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 salvi gli effetti della riabilitazione; di non avere subito sanzioni disciplinari, salvi gli effetti della riabilitazione; di non avere rapporti di parentela o affinità entro il 4° grado, o di coniugio, con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio territoriale dell'Ordine".

Premesso quanto sopra, in presenza dei presupposti richiesti dalla norma sopra citata ed in assenza di limitazioni specifiche prescritte dal Regolamento, atteso altresì che è il Presidente del Tribunale a nominare i componenti del Consiglio di Disciplina, sulla base dei rispettivi *curricula* presentati dagli aspiranti candidati, si ritiene che l'aver ricoperto in precedenza per due volte consecutive il ruolo di

**CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI** 2/2

componente del Consiglio di Disciplina non sia motivo ostativo alla ripresentazione della propria candidatura.

Con i migliori saluti

  
Rosario Giorgio Costa

  
Paolo Giugliano

  
Maria Rachele Vigani